



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

La presente copia è conforme
all'originale custodita agli atti
dell'Ufficio Segreteria DELL'EGRIB

Assemblea dei Sindaci
Adunanza del 31 marzo 2017

Deliberazione n. 6

Potenza, li 31 marzo 2017

Oggetto: Modifica ed integrazione del Regolamento per il funzionamento degli Organi dell'EGRIB.

L'anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di marzo alle ore 12.20, in Potenza presso *Il Park Hotel – Centro Congressi - Potenza*, convocata dal Presidente, ai sensi di legge, con PEC in data 21 marzo 2017 numero di prot. 637, si è riunita, l'Assemblea dell'EGRIB.

Assume la Presidenza il Dott. Amedeo Cicala.

Partecipa con funzioni di Segretario, l'Ing. Donato Larocca.

Fattol'appello nominale risultano presenti i seguenti componenti:

N.	COMUNE	TOTALE	PRESENTE	PESO
1	Abriola	1531	x	2
2	Accettura	1856		0
3	Acerenza	2402		0
4	Albano di Lucania	1435		0
5	Aliano	1008		0
6	Anzi	1696		0
7	Armento	631		0
8	Atella	3827		0
9	Avigliano	11577	x	16
10	Balvano	1830		0
11	Banzi	1361		0
12	Baragiano	2671		0
13	Barile	2785		0
14	Bella	5171	x	8
15	Bernalda	12453	x	16
16	Brienza	4078		0
17	Brindisi Montagna	908	x	1
18	Calciano	777	x	1
19	Calvello	1948		0
20	Calvera	387		0
21	Campomaggiore	811	x	1
22	Cancellara	1309		0
23	Carbone	638		0
24	Castelgrande	943		0

66	Montalbano Jonico	7357	x	8
67	Montemilone	1617		0
68	Montemurro	1235		0
69	Montescaglioso	9942		0
70	Muro Lucano	5497		0
71	Nemoli	1495		0
72	Noepoli	878		0
73	Nova Siri	6775		0
74	Oliveto Lucano	450	x	1
75	Oppido Lucano	3813		0
76	Palazzo San Gervasio	4914		0
77	Paterno	3368		0
78	Pescopagano	1910		0
79	Picerno	5985	x	8
80	Pietragalla	4160	x	4
81	Pietrapertosa	1032	x	2
82	Pignola	6962		0
83	Pisticci	17768	x	16
84	Policoro	17313		0
85	Pomarico	4145		0
86	Potenza	67122	x	32
87	Rapolla	4432		0
88	Rapone	990		0
89	Rionero in Vulture	13230	x	16
90	Ripacandida	1744		0
91	Rivello	2767		0
92	Roccanova	1543		0
93	Rotonda	3494		0
94	Rotondella	2657	x	2
95	Ruoti	3579		0
96	Ruvo del Monte	1083		0
97	Salandra	2829	x	2
98	San Chirico Nuovo	1368		0
99	San Chirico Raparo	1084		0
100	San Costantino Albanese	729		0
101	San Fele	3004		0
102	San Giorgio Lucano	1217		0
103	San Martino d'Agri	801		0
104	San Mauro Forte	1552		0
105	San Paolo Albanese	294		0
106	San Severino Lucano	1563		0



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni o loro delegati ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, dai Presidenti delle Province o loro delegati e dal Presidente della Regione o suo delegato;
2. L'Assemblea nomina al suo interno un *Presidente, scelto tra i Sindaci* che la compongono, che organizza e coordina i lavori della stessa. Il Presidente dura in carica 3 anni o fino alla cessazione dell'incarico di Sindaco se antecedente;
3. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda e successive convocazioni, se è rappresentato almeno un terzo secondo i criteri di cui al comma 5, art. 5 della l.r. 1/2016;
4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo i criteri di cui al comma 5, art. 5 della l.r. 1/2016; le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano;
5. I delegati rappresentanti delle Province e della Regione partecipano ai lavori dell'Assemblea con funzioni consultive e senza diritto di voto;
6. I componenti ed il Presidente dell'Assemblea non percepiscono alcuna indennità;
7. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, ed ogni qualvolta risulti obbligatorio per legge;
8. L'Assemblea si riunisce, altresì, tutte le volte che l'Amministratore Unico lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare;
9. La convocazione è disposta dal Presidente dell'Assemblea anche quando lo richieda almeno un quinto dei voti assembleari secondo i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 5 della L.R. n. 1/2016; in tal caso la riunione deve attuarsi entro 20 giorni dalla richiesta;
10. L'Assemblea è convocata mediante avviso, che può essere trasmesso per via telematica ai sensi di legge, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
11. Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati al domicilio *dichiarato*, dai componenti stessi dell'Assemblea, almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente;
12. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi *almeno presso l'Albo Pretorio dell'Ente sul sito istituzionale (www.egrub.it)*;
13. *La seduta di primo insediamento dell'Assemblea è convocata e presieduta dall'Amministratore Unico, fino alla nomina del Presidente. In tale prima seduta si procede alla nomina del Presidente. Fino alla nomina del Segretario dell'Assemblea le funzioni di verbalizzante e segretario sono assicurate da un funzionario dell'Egrub, indicato dall'Amministratore Unico;*



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- 13 Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati al domicilio *dichiarato*, dai componenti stessi dell'Assemblea, almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente;
- 14 Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi *almeno presso l'Albo Pretorio dell'Ente sul sito istituzionale (www.egrub.it)*;
- 15 *La seduta di primo insediamento dell'Assemblea è convocata e presieduta dall'Amministratore Unico, fino alla nomina del Presidente. In tale prima seduta si procede alla nomina del Presidente. Fino alla nomina del Segretario dell'Assemblea le funzioni di verbalizzante e segretario sono assicurate da un funzionario dell'Egrub, indicato dall'Amministratore Unico; altresì l'Amministratore Unico convocherà e presiederà l'assemblea in tutti i casi di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente.*
- 16 Le assemblee o la partecipazione dei singoli componenti dei Comuni potranno svolgersi, se preventivamente concordate, anche mediante mezzi telematici che permettano la videoconferenza e laddove ciò sia tecnicamente possibile;
- 17 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, il quale provvede all'adempimento degli atti di pubblicazione e di pubblicità previsti nel presente Regolamento e richiesti dalla normativa vigente.

L'ASSEMBLEA

Sentita l'ampia ed esauriente relazione dell'Amministratore Unico Dott. Nicola Andrea Cicoria;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 e successive modificazioni ed integrazioni "*Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata*";

Vista il D.P.G.R. n. 151 del 27.07.2016, di nomina dell'Amministratore Unico dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata;

Vista la L.R. n. 5 del 4.3.2016 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2016*";

Visto l'art. 8 - comma 1 - lett. e) della citata L.R. n.1/2016, "*adozione di regolamenti interni di organizzazione*";

Visto il Decreto dell'Amministratore Unico n. 09 del 21/03/2017 di adozione della proposta di **M**odifica ed integrazione del Regolamento per il funzionamento degli Organi dell'EGRIB;

Considerato che, in materia di controllo e vigilanza, la Legge regionale n. 1/2016 dispone all'art. 14, comma 1: "*Gli atti di cui all'art. 6, comma 2, lett. b),c) e d) sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Giunta e del Consiglio regionale secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio 2005, n. 11 e ss. mm. ii.*";

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano delle Amministrazioni presenti **paria peso 267** :



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

11 La convocazione è disposta dal Presidente dell'Assemblea anche quando lo richieda almeno un quinto dei voti assembleari secondo i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 5 della L.R. n. 1/2016; in tal caso la riunione deve attuarsi entro 20 giorni dalla richiesta; in caso di impedimento o inadempienza alla convocazione potrà provvedere l'amministratore unico

12 L'Assemblea è convocata mediante avviso, che può essere trasmesso per via telematica ai sensi di legge, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;

13 Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati al domicilio *dichiarato*, dai componenti stessi dell'Assemblea, almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente;

14 Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi *almeno presso l'Albo Pretorio dell'Ente sul sito istituzionale (www.egrrib.it)*;

15 *La seduta di primo insediamento dell'Assemblea è convocata e presieduta dall'Amministratore Unico, fino alla nomina del Presidente. In tale prima seduta si procede alla nomina del Presidente. Fino alla nomina del Segretario dell'Assemblea le funzioni di verbalizzante e segretario sono assicurate da un funzionario dell'Egrrib, indicato dall'Amministratore Unico; altresì l'Amministratore Unico convocherà e presiederà l'assemblea in tutti i casi di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente.*

16 Le assemblee o la partecipazione dei singoli componenti dei Comuni potranno svolgersi, se preventivamente concordate, anche mediante mezzi telematici che permettano la videoconferenza e laddove ciò sia tecnicamente possibile;

17 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, il quale provvede all'adempimento degli atti di pubblicazione e di pubblicità previsti nel presente Regolamento e richiesti dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Ing. Donato Larocca



IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Cicala

La presente delibera, esecutiva a termini di legge, viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio telematico dell'EGRIB, per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza, li

10 APR. 2017



Il responsabile incaricato



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

REGOLAMENTO ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'EGRIB

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 31 marzo 2017



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

REGOLAMENTO ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'E.G.R.I.B.
Approvato con deliberazione Assemblea n. del

Art. 1

DENOMINAZIONE, FUNZIONI E FINALITA' (ART.1 L.R. n.1/2016)

1. Al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e sulla Gestione Integrata dei Rifiuti, in linea con quanto disposto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, è istituito un unico ente denominato **“Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata”**, di seguito anche **“E.G.R.I.B”**.

2. L'E.G.R.I.B., nel rispetto delle competenze ed attribuzioni spettanti per legge ad altri soggetti, è responsabile del governo:

a) della risorsa acqua e svolge funzioni di coordinamento, alta vigilanza ed indirizzo rispetto alle politiche di competenza regionale in materia di acqua, anche con riferimento agli Accordi interregionali di Settore, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sugli operatori pubblici e privati coinvolti nel Sistema Idrico Regionale;

b) del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii;

c) della Gestione Integrata dei Rifiuti, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, di cui alla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'autorità dell'ambito dal D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

3. L'E.G.R.I.B. è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile ed allo stesso si applicano le norme di cui al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Art. 2 **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**

Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. n.1/2016, l'intero territorio regionale della Basilicata costituisce l'unico Ambito Territoriale Ottimale, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ii..

Art. 3 **SEDE DELL'EGRIB**

L'E.G.R.I.B. ha sede legale a Potenza ma anche uffici a Matera.

Art. 4 **ORGANI DELL'EGRIB**

Sono organi dell'EGRIB:

- l'Assemblea e il suo Presidente;
- l'Amministratore unico;
- il Revisore unico.

Art. 5 **FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e controllo sulle funzioni di attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) e c), l.r. n. 01/2016, attraverso:

a) lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di Servizio Idrico Integrato in coerenza con gli Accordi di Programma Quadro (APQ), relativi alla risorsa idrica e in particolare:

- 1) approva il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio;
- 2) approva lo schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare;

- 3) esercita il controllo analogo sul soggetto gestore in caso di affidamento in house;
 - 4) approva il Piano d'Ambito;
 - 5) approva le tariffe del Servizio Idrico Integrato;
 - 6) approva il Piano degli Interventi;
 - 7) approva la Carta del Servizio;
- b) lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, dalla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'autorità dell'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in coerenza con il Piano Regionale dei Rifiuti, e in particolare:
- 1) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio;
 - 2) approva, su proposta dell'Amministratore unico, la Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare;
 - 3) approva il Piano d'Ambito;
 - 4) approva le tariffe;
 - 5) approva il Piano degli Interventi;
 - 6) approva la Carta del Servizio.

2. L'Assemblea, inoltre, provvede all'approvazione:

- a) del programma e della relazione annuale prodotta dall'Amministratore unico;
- b) *della dotazione organica, dei piani di fabbisogno del personale;*
- c) *dei regolamenti di organizzazione interna;*
- d) *del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni*

Le proposte di cui alle lettere b) – c) – d) del precedente punto 2, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Giunta e del Consiglio Regionale secondo le modalità previste dagli artt. 17 e 18 della L. R. n.11/2006 e s.m.i.;



Art. 6

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA E DEL SUO PRESIDENTE

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni o loro delegati ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, dai Presidenti delle Province o loro delegati e dal Presidente della Regione o suo delegato;
2. L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i Sindaci che la compongono, che organizza e coordina i lavori della stessa. Il Presidente dura in carica 3 anni o fino alla cessazione dell'incarico di Sindaco se antecedente;
3. Il Presidente può delegare ad altro componente dell'Assemblea le proprie funzioni in caso di assenza, impedimento o indisponibilità;
4. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda e successive convocazioni, se è rappresentato almeno un terzo secondo i criteri di cui al comma 5, art. 5 della l.r. 1/2016;
5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo i criteri di cui al comma 5, art. 5 della l.r. 1/2016; le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano;
6. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si terrà conto dei dati trimestrali dell'Istat ultimi, relativi alla popolazione dei Comuni;
7. I delegati rappresentanti delle Province e della Regione partecipano ai lavori dell'Assemblea con funzioni consultive e senza diritto di voto;
8. I componenti ed il Presidente dell'Assemblea non percepiscono alcuna indennità;
9. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, ed ogni qualvolta risulti obbligatorio per legge;
10. L'Assemblea si riunisce, altresì, tutte le volte che l'Amministratore Unico lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare;
11. La convocazione è disposta dal Presidente dell'Assemblea anche quando lo richieda almeno un quinto dei voti assembleari secondo i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 5 della L.R. n. 1/2016; in tal caso la riunione deve attuarsi entro 20 giorni dalla richiesta; in caso di impedimento o inadempienza alla convocazione potrà provvedere l'amministratore unico
12. L'Assemblea è convocata mediante avviso, che può essere trasmesso per via telematica ai sensi di legge, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
13. Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati al domicilio *dichiarato*, dai componenti stessi dell'Assemblea, almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente;
14. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi *almeno presso l'Albo Pretorio dell'Ente sul sito istituzionale (www.egrub.it)*;

15. *La seduta di primo insediamento dell'Assemblea è convocata e presieduta dall'Amministratore Unico, fino alla nomina del Presidente. In tale prima seduta si procede alla nomina del Presidente. Fino alla nomina del Segretario dell'Assemblea le funzioni di verbalizzante e segretario sono assicurate da un funzionario dell'Egrib, indicato dall'Amministratore Unico; altresì l'Amministratore Unico convocherà e presiederà l'assemblea in tutti i casi di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente.*

16. Le assemblee o la partecipazione dei singoli componenti dei Comuni potranno svolgersi, se preventivamente concordate, anche mediante mezzi telematici che permettano la videoconferenza e laddove ciò sia tecnicamente possibile;

17. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, il quale provvede all'adempimento degli atti di pubblicazione e di pubblicità previsti nel presente Regolamento e richiesti dalla normativa vigente.

Art. 7

AMMINISTRATORE UNICO

1. L'Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale ed è prescelto tra professionisti, esperti o dirigenti pubblici in possesso di elevata competenza nei settori di riferimento. Il relativo rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di tre anni, rinnovabile una sola volta;

2. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante all'Amministratore unico è parametrato a quello previsto per i dirigenti generali regionali, secondo la vigente disciplina regionale;

3. L'Amministratore unico, in caso di grave impedimento, di dimissioni, di revoca, è sostituito da un Commissario straordinario nominato con provvedimento della stessa Giunta regionale, il quale assume tutte le funzioni dell'organo e rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Amministratore unico che dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni;

4. La carica di Amministratore unico è incompatibile con l'esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità ed ai compiti istituzionali dell'E.G.R.I.B.

Art. 8

FUNZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'E.G.R.I.B. ed ha la responsabilità dell'organizzazione interna e del funzionamento dell'ente, coordinandone la struttura operativa, e provvede in particolare:

a) al governo della risorsa idrica attraverso:

1) la proposta di definizione di Accordi di Programma per l'utilizzazione della risorsa idrica nel settore civile, industriale e agricolo;

2) il concorso alla determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso (comprendente i costi industriali, i costi ambientali ed i costi della risorsa), nel rispetto delle norme di settore;

3) la vigilanza ed il controllo sulla gestione della risorsa idrica;

4) il concorso alla programmazione, di concerto con le Regioni interessate, delle infrastrutture primarie regionali ed interregionali interconnesse;

5) il controllo e la proposta di programmazione per la gestione e la messa in sicurezza sismica ed idraulica delle dighe presenti sul territorio regionale;

6) la valorizzazione energetica degli schemi e degli impianti;

7) l'individuazione delle procedure e degli adempimenti per il conseguimento degli obiettivi regionali per la scelta, di concerto con gli Enti competenti, del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Primario interregionale e per l'uso plurimo della risorsa;

b) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui all'art. 6 della L.R. n.1/2016 secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'Ente di governo d'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in materia di Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 6 della L.R. n.1/2016;

c) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, dalla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'autorità d'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. di cui al precedente art. 6 della L.R. n.1/2016;

d) all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale;

e) all'adozione dei regolamenti interni di organizzazione;

- f) all'adozione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;
- g) all'adozione del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.

2. Le proposte di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della lettera a), del comma 1 del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni consiliari.

Art. 9 REVISORE UNICO

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio Regionale secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in materia, per la durata pari a quella dell'Amministratore unico;
2. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241 del D. Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti incrementato del 10%, oltre al rimborso delle spese nella misura stabilita per i dirigenti regionali;
3. Il Revisore esercita il controllo della gestione economico-finanziaria dell'Ente in conformità alla vigente normativa in materia e del Regolamento di contabilità dell'Ente;
4. Il Revisore trasmette all'Amministratore Unico una relazione trimestrale sull'attività svolta;
5. Il Revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Amministratore Unico che nel termine perentorio di venti giorni convoca l'Assemblea per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Art. 10 SEPARAZIONE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DA QUELLA DI GESTIONE

12. Annualmente l'E.G.R.I.B. adotta il piano biennale del fabbisogno del personale con relativo piano occupazionale.

Art. 13

PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

L'EGRIB, garantisce l'accesso alle informazioni ed ai propri atti in osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 14

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

1. L'Egrib, al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nell'azione amministrativa, si doterà del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC), con allegato programma Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) ai sensi della legge n.190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. nonché delle altre normative nazionali vigenti in materia (D.Lgs n.235/2012; D.Lgs n.39/2013; D.P.R n. 63/2013), e delle direttive e delibere dell' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
2. L'Amministratore Unico provvederà ad individuare e nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Egrib.

Art. 15

COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Per lo studio di determinate materie e d'iniziativa afferenti le attività d'istituto dell'Ente, e in particolare per l'esercizio di azioni a tutela e garanzia dei consumatori, l'Assemblea può costituire Commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni;
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 16

TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI

1. Gli organi dell'EGRIB, assicurano che il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Rifiuti attuario, nei rapporti con gli utenti, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994.

Art. 17

FORME DI CONSULTAZIONE

1. Gli Organi dell'EGRIB, "Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata", promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti convenzionati;
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli Organi dell'Ente, in particolare:
 - a) attuano incontri con gli Enti Locali convenzionati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli o Giunte);
 - b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti convenzionati;

Art. 18

COSTITUZIONE DI COMITATI TECNICI – SCIENTIFICI

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Regolamento, l'Amministratore Unico dell'Egrib, può avvalersi e costituire Comitati tecnico/scientifici, in ambito del Servizio Idrico Integrato e Servizio Rifiuti. Tali Comitati sono composti da esperti, docenti universitari, alte professionalità nelle materie relative al ciclo dei rifiuti e delle risorse idriche, oggetto della disciplina di cui alla L.R. n.1/2016.
2. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Egrib promuove attività e progetti per la sensibilizzazione dei comportamenti eticamente responsabili nel consumo della risorsa idrica e nella prevenzione della produzione dei rifiuti e/o nella ottimizzazione della gestione degli stessi. A tal fine l'Ente promuove e/o sostiene progetti di cooperazione anche internazionali con finanziamenti regionali e/o nazionali e/o comunitari

Art. 19

CONTROLLO E VIGILANZA

La Regione Basilicata esercita il controllo preventivo di legittimità e la vigilanza nei limiti e secondo le modalità previste nell'art. 14 della L.R. n.1/2016 e degli artt. 17,18 e 19 della L.R. n.11/2006.

Art. 20

NORMA FINALE DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si osservano le norme previste dalla legislazione sull'ordinamento degli Enti Locali, in quanto applicabili a dei

regolamenti interni disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, nonché della L.R. n.1/2016 e dalle altre leggi Regionali e Nazionali vigenti in materia.

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore a termini di legge.